I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 341/90 DEL CONSIGLIO

del 5 febbraio 1990

che accetta gli impegni e che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia, del Venezuela e della Iugoslavia, fatta eccezione per quelle effettuate a partire da vendite ai fini dell'esportazione nella Comunità da parte di società i cui impegni sono stati accettati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 10,

previa consultazione del comitato consultivo istituito da detto regolamento,

considerando quanto segue :

A. PROCEDURA

(1) Nel 1983 la Commissione, con la decisione 83/93/CEE [2], ha accettato gli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di ferrosilicio originario dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia, del Venezuela e della Iugoslavia e ha chiuso la procedura.

(2) Nel novembre 1987 [3] è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'avviso di imminente scadenza delle misure antidumping. Nel dicembre 1987 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle misure suddette, presentata dal Comité de liaison des industries de ferro-alliages della Comunità economica europea, a nome di quasi tutti i produttori comunitari di ferrosilicio. Gli elementi addotti per dimostrare che la scadenza degli impegni provocherebbe nuovamente un pregiudizio oppure una minaccia di pregiudizio sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta. Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [4] la Commissione ha pertanto annunciato l'apertura di una procedura di riesame delle misure antidumping in vigore.

(3) Dato che la Commissione non ha reso nota l'intenzione di aprire una procedura di riesame delle misure antidumping prima della scadenza del corrispondente termine di cinque anni, un esportatore ha contestato la base giuridica della nuova inchiesta.

La Commissione osserva che l'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea [5] non prevedeva particolari formalità per annunciare l'intenzione di aprire una procedura di riesame delle misure in vigore prima della scadenza del corrispondente termine di cinque anni. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 2 dello stesso regolamento la Commissione doveva invece pubblicare un avviso di imminente scadenza dei dazi antidumping e degli impegni dopo cinque anni a decorrere dalla data alla quale tali misure sono entrate in vigore oppure sono state modificate o confermate per l'ultima volta.

Poiché nel dicembre 1987 una parte interessata aveva presentato elementi di prova del fatto che la scadenza degli impegni in vigore avrebbe provocato nuovamente pregiudizio, la Commissione, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2176/84, non doveva più pubblicare un avviso di scadenza delle misure in questione, che rimanevano così in vigore in attesa del risultato del riesame pubblicato nel giugno 1988.

[1] GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
[2] GU n. L 57 del 4. 3. 1983, pag. 20.
[3] GU n. C 317 del 28. 11. 1987, pag. 4.
[4] GU n. C 145 del 2. 6. 1988, pag. 4.
[5] GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

Il regolamento (CEE) n. 2423/88 è entrato in vigore il 5 agosto 1988, due mesi dopo la pubblicazione dell'avviso relativo al riesame della presente procedura.

L'argomentazione della mancanza della base giuridica è quindi irrilevante.

(4) Il prodotto in questione è il ferrosilicio contenente, in peso, una percentuale di silicio compresa tra il 20 % e il 96 %, dei codici NC 7202 21 10, 7202 21 90 e 7202 29 00.

(5) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori, gli importatori notoriamente interessati e i ricorrenti ed ha offerto alle parti interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese.

(6) I produttori comunitari, gli esportatori e alcuni importatori hanno reso note per iscritto le loro osservazioni.

(7) Alcuni esportatori, importatori e consumatori comunitari di ferrosilicio hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi.

(8) Numerosi esportatori hanno chiesto e ottenuto di essere informati in merito ai principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure definitive.

(9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del margine di dumping, del pregiudizio e della minaccia di pregiudizio e ha effettuato inchieste in loco presso le società seguenti :

— *Produttori comunitari :*

Pechiney Electrométallurgie, Francia ;
Industria elettrica Indel, Italia ;
Carburos Metàlicos SA, Spagna ;
Uei-Utilizzazioni elettro-industriali, Italia ;
Officine elettrochimiche trentine, Italia.

— *Importatori comunitari :*

Euroleghe, Italia ;
Metallia, Italia.

— *Produttori/esportatori dei paesi terzi :*

Elkem A/S, Norvegia ;
Björlvefossen AS, Norvegia ;
Salten Verk, Norvegia ;
Icelandic Alloys, Islanda ;
Fesil KS, Norvegia ;
Finnfjord Smelteverk, Norvegia ;
Hafslund Metal AS, Norvegia ;
Illa og Lilleby Smelteverker, Norvegia ;
Vargön Alloys, Svezia ;
CVG-Fesilven, Venezuela ;
Tovarna Dusika Ruse, Iugoslavia ;
Yugohrom, Iugoslavia ;
Elektrobosna, Iugoslavia.

(10) La Commissione non ha svolto inchieste in loco presso i seguenti produttori dei paesi terzi :

Bremanger Smelteverk, Norvegia :
Thamshavn Smelteverk, Norvegia.

Tutta la produzione delle due società suddette è esportata dalla società Elkem A/S, che ha fornito, presso la propria sede di Oslo, gli elementi di cui la Commisisone ha tenuto conto.

(11) La Commissione ha utilizzato le informazioni ricevute dai seguenti importatori :

— Elkem Alloys Ltd, Regno Unito ;
— Elkem Srl, Italia ;
— Elkem GmbH, Germania ;
— Elkem Danemark, Danimarca ;
— Elkem France, Francia ;
— Intalimet, Francia ;
— Fesil Métaux, Francia ;
— Fesil Legierungshandel, Germania ;
— SA des Minerais, Lussemburgo ;
— Compagnie des Mines et Métaux, Lussemburgo.

(12) La Commissione ha utilizzato le informazioni ricevute dal produttore comunitario SK Trostberg (Germania).

(13) L'inchiesta sulle pratiche di dumping effettuate dalla Commissione riguardava il periodo di 12 mesi compreso tra il giugno 1987 e il maggio 1988.

B. DUMPING

Norvegia e Islanda

a) *Valore normale*

(14) Il volume delle vendite del prodotto simile effettuate dai singoli esportatori sul mercato interno non superava il limite di 5 %, fissato dalla Commissione in casi precedenti, del volume delle esportazioni dello stesso prodotto nella Comunità. È stato pertanto necessario determinare il valore normale in base ad altri elementi.

(15) Le società norvegesi hanno proposto di utilizzare a tal fine i prezzi all'esportazione nei paesi terzi. La Commissione non ha accettato la proposta poiché non ha potuto accertare che i prezzi all'esportazione sui mercati extra-comunitari non fossero oggetto di pratiche di dumping. Il periodo dell'inchiesta, inoltre, è stato caratterizzato da fluttuazioni monetarie a livello mondiale che avrebbero implicato un elemento supplementare di incertezza in merito alla scelta del mercato di un paese terzo adeguato ai fini del calcolo del valore normale.

(16) Per i motivi precedentemente illustrati il valore normale è stato costruito in base ai costi, fissi e variabili, delle materie prime e della fabbricazione sostenuti per il prodotto standard esportato nella Comunità, ai quali sono state aggiunte le spese di vendita, amministrative e le altre spese generali. Dato che due società norvegesi hanno esportato nella Comunità quasi tutto il ferrosilicio fabbricato nel periodo dell'inchiesta in Norvegia e in Islanda da diversi produttori collegati all'uno o all'altro dei due esportatori, il valore costruito è stato calcolato in base alla media ponderata dei costi dei materiali e di fabbricazione di ciascun gruppo di produttori, comprese le spese generali, ai quali sono state aggiunte le spese di gestione di ciascun esportatore. Si è inoltre tenuto conto di un margine di utile del 6 %, considerato adeguato.

(17) Nei costi di produzione sono stati inseriti i costi relativi agli scarti non ricostituibili. Al costo di produzione relativo ad alcune società che non hanno fornito dati sufficienti per calcolare i costi degli scarti, è stata aggiunta una percentuale ritenuta adeguata alla luce di tutti i dati finanziari verificati nel corso dell'inchiesta presso i produttori che avevano fornito elementi di prova sufficienti.

(18) Dal valore normale sono stati detratti i costi relativi a un sottoprodotto derivante dalla fabbricazione di ferrosilicio. La Commissione, in considerazione del numero elevato dei produttori interessati e della rilevante differenza tra i corrispondenti prezzi di mercato, ha ritenuto opportuno calcolare un costo di produzione medio e dedurlo dal costo di produzione del prodotto principale.

(19) In considerazione del fatto che una determinata quantità di ferrosilicio è di qualità secondaria, la Commissione ha dedotto dal costo di produzione del prodotto principale una percentuale corrispondente al costo dei materiali impiegati per il prodotto di qualità secondaria ed ha successivamente adeguato il costo del prodotto principale in funzione della percentuale utilizzata per il calcolo del costo dei prodotti secondari.

(20) La Commissione non ha accolto le richieste di adeguamento dei costi di produzione presentate da diverse società riguardo ai redditi derivanti da operazioni bancarie di investimento a breve termine e/o ai redditi mobiliari, in quanto tali entrate provengono da operazioni finanziarie indipendenti dal processo di fabbricazione. Analogamente, la Commissione non ha tenuto conto di profitti o perdite sui cambi, dato che anche in questo caso si tratta di operazioni finanziarie indipendenti dal processo di fabbricazione. Non sussiste quindi alcun motivo per tener conto di tali elementi nel calcolo del valore normale.

(21) Gli esportatori norvegesi hanno contestato il margine di utile del 6 % preso in considerazione dalla Commissione, sostenendo che, dato il loro elevato indebitamento, era possibile ottenere un tasso di remunerazione del capitale proprio con un rendimento nettamente inferiore. Gli esportatori in questione hanno inoltre fatto rilevare che nell'inchiesta precedente era stato utilizzato un margine di utile del 3 %. La Commissione non condivide tali affermazioni, poiché nel periodo dell'inchiesta la redditività dei due esportatori è sensibilmente migliorata.

In tali circostanze non si giustifica la scelta di un margine di utile insignificante, considerato un rendimento sufficiente in una situazione di eccessivo indebitamento.

b) *Prezzo all'esportazione*

(22) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità.

Quando le esportazioni sono state effettuate alle filiali nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati calcolati in base ai prezzi ai quali i prodotti importati siano stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente nella Comunità, con gli opportuni adeguamenti per tener conto di tutte le spese sostenute tra l'importazione e la rivendita dei prodotti stessi, nonché di un margine di utile del 3 %, considerato adeguato in considerazione del margine degli importatori indipendenti del prodotto in questione.

c) *Confronto*

(23) Nel confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, effettuato prendendo in esame le singole transazioni, la Commissione ha tenuto debitamente conto, quando sono stati forniti sufficienti elementi di prova, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Gli adeguamenti riguardavano essenzialmente le condizioni di pagamento e di fornitura, il costo di trasporto e dell'assicurazione, nonché le diverse forme di imballaggio.

Tutti i confronti sono stati effettuati allo stadio franco fabbrica.

d) *Margine di dumping*

(24) Dal confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione per il periodo compreso tra giugno 1987 e maggio 1988 risulta l'esistenza di pratiche di dumping relative alle importazioni provenienti dalla Norvegia e dall'Islanda, con un margine pari alla differenza tra il valore normale e i prezzi all'esportazione nella Comunità.

In base ai prezzi franco frontiera comunitaria, la media ponderata dei margini di dumping è pari a :

— 7,75 % per Fesil KS, Oslo (che esporta i prodotti delle società norvegesi Hafslung, Finnfjord e Ila og Lilleby) ;

— 7,84 % per Elkem AS (che esporta i prodotti delle società norvegesi Salten Verk, Björlvefossen, Thamshavn e Bremanger e del produttore islandese Icelandic Alloys).

Svezia

a) *Valore normale*

(25) In linea generale il valore normale è stato calcolato mensilmente in base ai prezzi praticati sul mercato interno dal produttore Vargön Alloys AB, che ha effettuato esportazioni nella Comunità ed ha fornito sufficienti elementi di prova.

b) *Prezzi all'esportazione*

(26) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità.

c) *Confronto*

(27) Il valore normale del prodotto è stato confrontato mensilmente, prendendo in esame le singole transazioni, con i prezzi all'esportazione del tipo di prodotto corrispondente. La Commissione ha tenuto debitamente conto, quando sono stati presentati elementi di prova sufficienti, delle differenze sopra citate (punto 23).

Tutti i confronti sono stati effettuati allo stadio franco fabbrica.

d) *Margine di dumping*

(28) Dal confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione per il periodo tra giugno 1987 e maggio 1988 risulta l'esistenza di pratiche di dumping relative alle importazioni provenienti dalla Svezia, con un margine pari alla differenza tra il valore normale e i prezzi all'esportazione nella Comunità.

In base ai prezzi franco frontiera comunitaria il margine medio ponderato per la società Vargön Alloys AB è pari a 4,12 %.

Venezuela

a) *Valore normale*

(29) In linea generale, il valore normale è stato calcolato mensilmente in base ai prezzi applicati dal produttore CGV-Fesilven a clienti indipendenti nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno. Il produttore in questione ha effettuato esportazioni nella Comunità ed ha presentato sufficienti elementi di prova.

b) *Prezzi all'esportazione*

(30) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità.

c) *Confronto*

(31) Il valore normale del prodotto è stato confrontato mensilmente prendendo in esame le singole transazioni, con i prezzi all'esportazione del tipo di prodotto corrispondente. Nel confronto la Commissione ha tenuto debitamente conto, quando sono stati forniti sufficienti elementi di prova, delle differenze sopra citate (punto 23).

Tutti confronti sono stati effettuati allo stadio franco fabbrica.

d) *Margine di dumping*

(32) Dal confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione per il periodo compreso tra giugno 1987 e maggio 1988 risulta l'esistenza di pratiche di dumping relative alle importazioni provenienti dal Venezuela, con un margine pari alla differenza tra il valore normale e i prezzi all'esportazione nella Comunità.

In base al prezzo franco frontiera comunitaria la media ponderata del margine di dumping è pari a 28,1 % per la società CGV-Fesilven.

Iugoslavia

a) *Valore normale*

(33) Poiché le vendite sul mercato interno del prodotto simile a quello venduto all'esportazione nella Comunità erano effettuate a prezzi che non permettevano di recuperare, nel corso di normali operazioni commerciali e durante il periodo di riferimento, tutti i costi sostenuti per la produzione adeguatamente ripartiti, il valore normale mensile è stato determinato in base al valore costruito del prodotto in questione, tenendo conto dei costi fissi e variabili delle materie prime e della fabbricazione relativi al prodotto standard esportato nella Comunità, ai quali sono state aggiunte le spese di vendita e amministrative e le altre spese generali, nonché un margine di utile del 6 %, considerato adeguato. Nei confronti di un esportatore che non ha fornito alcuni dati indispensabili per il calcolo del valore costruito il valore normale mensile è stato determinato in base ai dati disponibili presso altri produttori/esportatori iugoslavi.

b) *Prezzi all'esportazione*

(34) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità.

c) *Confronto*

(35) Il valore normale del prodotto è stato confrontato mensilmente, prendendo in esame le singole transazioni, con i prezzi all'esportazione del tipo di prodotto corrispondente. Nel confronto la Commissione ha tenuto debitamente conto, quando sono stati presentati elementi di prova sufficienti, delle differenze sopra citate (punto 23).

Tutti i confronti sono stati effettuati allo stadio franco fabbrica.

d) *Margine di dumping*

(36) Dal confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione per il periodo compresa tra giugno 1987 e maggio 1988 risulta l'esistenza di pratiche di dumping per le importazioni provenienti dalla Iugoslavia, con un margine pari alla differenza tra il valore normale e i prezzi all'esportazione nella Comunità.

In base al prezzo franco frontiera comunitaria, la media ponderata del margine di dumping è pari a :

— 31,5 % per Jugohrom,

— 37,1 % per Elektrobosna,

— 43,9 % per Tovarna Dusika Ruse.

C. PREGIUDIZIO

(37) La Commissione doveva stabilire se la scadenza delle misure in vigore avrebbe nuovamente provocato un pregiudizio oppure una minaccia di pregiudizio.

I. SITUAZIONE ATTUALE

1. Volume e prezzi delle importazioni

(38) Dopo l'entrata in vigore delle misure antidumping le esportazioni nella Comunità originarie dei cinque paesi soggetti all'inchiesta sono leggermente aumentate, passando da 250 000 t a 289 000 t tra il 1983 e il 1988.

La quota di mercato complessiva dei paesi soggetti all'inchiesta è passata da 56 % nel 1983 a 59 % nel 1988. Fatta eccezione per il Venezuela, sono anche leggermente aumentati il volume reale e la quota di mercato delle importazioni provenienti da ciascuno degli altri quattro paesi esportatori soggetti alla presente procedura.

(39) La Commissione ha inoltre accertato che, anche se le misure antidumping in vigore hanno avuto un'incidenza positiva sull'andamento dei prezzi di rivendita dei prodotti importati originari dei paesi in questione nel corso del periodo di riferimento, in numerosi casi tali prezzi erano inferiori a quelli dei produttori comunitari.

2. Consequenze sull'industria comunitaria

La Commissione ha preso nota di diversi elementi :

a) Capacità e produzione dell'industria comunitaria

(40) Tra il 1983 e il 1988 la capacità di produzione comunitaria è passata da 370 000 t a 230 000 t. L'industria comunitaria, pur diminuendo la capacità produttiva, si è parzialmente specializzata in determinati tipi di prodotti per limitare le perdite e far fronte alla pressione sui prezzi esercitata dai paesi terzi sui prodotti comunitari standard.

(41) La produzione comunitaria è rimasta praticamente stabile, passando da 180 000 t nel 1983 a 184 000 t nel 1988.

b) Quota di mercato e consumo

(42) Tra il 1983 e il 1988 la quota di mercato della produzione comunitaria è rimasta praticamente stabile intorno al 32 %, mentre nello stesso periodo il consumo è aumentato da 450 000 t a 491 000 t ; dell'incremento del consumo, pari a 9 %, hanno principalmente beneficiato le importazioni originarie dei paesi soggetti all'inchiesta.

c) Prezzi

(43) In quasi tutti i casi, nel periodo di riferimento i prezzi di rivendita dei prodotti importati in condizioni di dumping erano inferiori al livello necessario affinché i produttori comunitari potessero compensare i costi e realizzare un utile adeguato. Per salvaguardare il volume di vendite e la quota di mercato nella Comunità i produttori comunitari hanno dovuto costantemente diminuire i loro prezzi di vendita, sino a scendere al di sotto del livello dei costi.

d) Utili

(44) Tra il 1985 e il 1987 i risultati finanziari dell'industria comunitaria sono stati negativi. Soltanto nel 1988 alcune imprese hanno realizzato profitti, anche se in misura limitata. Il relativo miglioramento è rimasto contenuto nonostante il rilancio dell'industria siderurgica, principale acquirente del prodotto in questione e nonostante l'effetto delle misure di ristrutturazione con le quali è stato possibile aumentare l'indice di utilizzazione degli impianti, che tuttavia è rimasto ancora insufficiente. L'incidenza delle misure antidumping in vigore ha comunque limitato le perdite delle imprese in un periodo di caduta dei prezzi.

3. Cumulo

(45) Per determinare l'incidenza delle importazioni a prezzi di dumping sull'industria comunitaria, la Commissione ha esaminato l'opportunità di considerare globalmente le importazioni originarie dei paesi soggetti all'inchiesta.

La Commissione ha accertato che i prodotti importati sono comparabili in termini di caratteristiche fisiche e di livello dei prezzi e che ciascuno dei prodotti importati è in concorrenza con gli altri prodotti simili importati e con quelli dell'industria comunitaria.

In considerazione di tali elementi la Commissione ha concluso che occorre considerare l'effetto complessivo delle importazioni di ferrosilicio oggetto della procedura. Il Consiglio conferma la conclusione della Commissione.

4. Causa di pregiudizio e altri fattori

(46) L'andamento e il volume delle importazioni originarie dei cinque paesi interessati, l'incremento della corrispondente quota di mercato, la pressione esercitata sui prezzi e il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. nonostante il processo di ristrutturazione avviato dai produttori comunitari dimostrano che, malgrado le misure antidumping in vigore, le importazioni in questione continuano a provocare pregiudizio all'industria comunitaria.

(47) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria poteva essere provocato da altri fattori, quali le importazioni di prodotti originari di altri paesi terzi.

La Commissione ha accertato a questo proposito che tra il 1983 e il 1988 la quota di mercato degli altri paesi terzi è passata dal 12 % al 9 %. Non sussistono inoltre elementi per affermare che tali importazioni siano oggetto di pratiche di dumping.

(48) In base a tali elementi, la Commissione ha concluso che le importazioni dei prodotti originari dei paesi soggetti alla presente procedura, considerate isolatamente, costituiscono causa di pregiudizio sostanziale per l'industria comunitaria, nonostante l'esistenza di misure antidumping. Il Consiglio conferma tale conclusione.

II. MINACCIA DI PREGIUDIZIO

(49) I paesi esportatori interessati, considerati complessivamente, rappresentano 800 000 t circa di capacità di produzione, una percentuale considerevole della capacità produttiva a livello mondiale.

La produzione complessiva è pari attualmente a 700 000 t circa, rispetto al consumo interno di 100 000 t. Rimangono pertanto quantitativi considerevoli disponibili per l'esportazione.

In considerazione dell'apertura di nuovi stabilimenti e dell'ampliamento degli impianti già in funzione, in particolare in Norvegia e in Venezuela, appare probabile che quantitativi supplementari del prodotto originario dei due paesi in questione potrebbero essere esportati nella Comunità, anche se, come hanno affermato alcuni esportatori, le capacità supplementari sono destinate per l'esportazione negli Stati Uniti e in Giappone. L'attuale produzione potrebbe comunque essere potenziata, se fosse necessario, con una maggiore utilizzazione degli impianti già in funzione.

(50) Riguardo all'eventualità che i paesi in questione intensifichino le esportazioni in caso di scadenza delle misure antidumping, occorre mettere in evidenza che la Comunità è un mercato di particolare interesse a causa del livello dei prezzi e della vicinanza rispetto alla maggior parte degli esportatori interessati.

(51) La Commissione conclude pertanto che l'abolizione delle misure antidumping in vigore provocherebbe nuovamente un pregiudizio sostanziale ai produttori comunitari. Il Consiglio conferma la conclusione della Commissione.

D. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(52) I rappresentanti delle industrie di trasformazione della Comunità e alcune singole società hanno affermato che, nell'interesse della Comunità, non è opportuno mantenere in vigore le misure di salvaguardia, in quanto queste ultime limitano la loro competitività rispetto alle importazioni di prodotti finiti originari di paesi terzi.

(53) Come per tutte le materie prime, è probabile che eventuali aumenti dei prezzi incidano sui costi delle industrie di trasformazione. Nessuna società ha tuttavia fornito alla Commissione elementi di prova convincenti sulle conseguenze specifiche di un aumento dei prezzi del ferrosilicio in termini di costi di produzione e non sono state presentate prove relative alle eventuali conseguenze di un aumento dei prezzi delle industrie di trasformazione rispetto alle vendite complessive. La Commissione ritiene che, data la modesta percentuale di ferrosilicio utilizzata nella produzione di una tonnellata di acciaio, l'effetto di un eventuale aumento dei prezzi sarebbe irrilevante da tutti i punti di vista. Inoltre, dopo aver sentito i rappresentanti dell'industria di trasformazione e considerando che gli attuali prezzi di mercato del ferrosilicio sono superiori a quelli risultanti dalle misure proposte (punto 54), la Commissione ritiene che tali misure non contribuiranno ad un aumento effettivo dei prezzi.

Dopo aver accuratamente esaminato le argomentazioni suddette, tenendo conto in particolare delle gravi difficoltà dell'industria comunitaria del ferrosilicio attribuibili alle importazioni in questione, la Commisisone ha concluso che per tutelare gli interessi della Comunità è indispensabile mantenere in vigore le misure antidumping. Il Consiglio conferma tale conclusione.

E. IMPEGNI

(54) I rappresentanti dei produttori/esportatori della Norvegia, della Svezia, dell'Islanda, della Iugoslavia e del Venezuela, vale a dire le società Elkem A/S, Björlvefossen AS, Salten Verk, Fesil KS, Finnfjord Smelteverk, Hafslund Metal AS, Ila og Lilleby Smelteverker, Bremanger Smelteverk et Thamshavn Smelteverk per la Norvegia, Icelandic Alloys per l'Islanda, Vargön Allys per la Svezia, CVG-Fesilven per il Venezuela, Tovarna Dusika Ruse, Jugohrom e Elektrobosna per la Iugoslavia, sono stati informati delle principali risultanze dell'inchiesta ed hanno presentato le loro osservazioni in merito. Tali società hanno in seguito assunto impegni sui prezzi, ritenuti soddisfacenti, in seguito ai quali i prezzi all'importazione nella Comunità del ferrosilicio originario di tali paesi raggiungeranno un livello considerato sufficiente per eliminare il pregiudizio accertato nel corso dell'inchiesta nei confronti delle esportazioni originarie della Iugoslavia e del Venezuela, per le quali il margine di pregiudizio era inferiore ai margini di dumping determinati, nonché per eliminare le pratiche di dumping accertate nei confronti delle esportazioni originarie della Norvegia, dell'Islanda e della Svezia.

In tali condizioni, considerando che le circostanze del caso in esame giustificano l'applicazione di tali misure, gli impegni sottoscritti dai produttori/esportatori suddetti sono considerati accettabili dalla Commissione e l'inchiesta può essere chiusa senza istituzione di dazi antidumping sui prodotti importati dai produttori/esportatori suddetti e originari dei cinque paesi terzi in questione. Il Consiglio conferma la conclusione della Commissione.

F. DAZI

(55) Per eliminare qualsiasi possibilità di elusione delle misure antidumping e per evitare che si riproduca la situazione che ha giustificato l'apertura della presente procedura di riesame, è opportuno istituire un dazio antidumping sulle importazioni nella Comunità dei prodotti venduti dagli esportatori che non hanno offerto impegni sui prezzi. Il dazio si applica a tutte le importazioni dei prodotti in questione originari dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia, del Venezuela e della Iugoslavia, venduti all'esportazione nella Comunità dalle società dei paesi suddetti, nei confronti delle quali non sono stati accettati impegni sui prezzi.

Per agevolare le operazioni di sdoganamento la Commissione ha concluso che era opportuno istituire un dazio antidumping su una base ad valorem. Il Consiglio conferma la conclusione della Commissione.

(56) Le aliquote del dazio da istituire nei confronti dei paesi interessati sono state determinate in base al margine del dumping più elevato constatato per quanto riguarda le importazioni originarie della Norvegia, della Svezia e dell'Islanda, dato che per questi tre paesi il margine di dumping era inferiore al margine di pregiudizio e in base al pregiudizio più elevato accertato nei confronti delle importazioni originarie della Iugoslavia e del Venezuela, dato che per questi due paesi il margine di pregiudizio era inferiore al margine di dumping. Il margine di pregiudizio è stato calcolato tenendo conto del costo di produzione medio dei produttori comunitari più performanti incrementato da un margine utile ragionevole del 6 %. Le aliquote non superano in alcun caso i margini di dumping accertati.

Le aliquote del dazio, espresse in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazi non corrisposti, sono pari rispettivamento a:

— Svezia:	4,1 %,
— Norvegia:	7,8 %,
— Islanda:	7,8 %,
— Venezuela:	27,1 %,
— Iugoslavia:	33,2 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio, dei codici NC 7202 21 10, 7202 21 90 e 7202 29 00, originario della Norvegia, della Svezia, dell'Islanda, della Iugoslavia e del Venezuela.

2. L'importo del dazio, espresso in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazi non corrisposti, è pari rispettivamente a:

— Svezia:	4,1 %,
— Norvegia:	7,8 %,
— Islanda:	7,8 %,
— Venezuela:	27,1 %,
— Iugoslavia:	33,2 %.

I prezzi franco frontiera comunitaria sono netti se nelle condizioni di vendita è stabilito che il pagamento venga effettuato entro trenta giorni a decorrere dalla data di spedizione. Il prezzo è aumentato o ridotto dell'1 % per ciascun rinvio o anticipo di un mese nel termine di pagamento.

3. Il dazio non si applica ai prodotti di cui al paragrafo 1 fabbricati e/o esportati direttamente nella Comunità dalle seguenti società :

— Elkem A/S, Norvegia,
— Björlvefossen AS, Norvegia,
— Salten Verk, Norvegia,
— Icelandic Alloys, Islanda,
— Fesil KS, Norvegia,
— Finnfjord Smelteverk, Norvegia,
— Hafslund Metal, Norvegia,
— Thamshavn Smelteverk, Norvegia,
— Ila og Lilleby Smelteverker, Norvegia,
— Bremanger Smelteverk, Norvegia,
— Vargön Alloys, Svezia,
— CVG-Fesilven, Venezuela,
— Tovarna Kusika Ruse, Iugoslavia,
— Jugohrom, Iugoslavia,
— Elektrobosna, Iugoslavia,

i cui impegni sui prezzi sono accettati.

4. È chiusa l'inchiesta relativa alla procedura antidumping per quanto concerne le società di cui al paragrafo 3.

5. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 febbraio 1990.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. COLLINS